

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio 40/94. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce la diversità dei due marchi rispetto al rilevante gruppo dei consumatori, nonché le differenze fonetiche, visive e concettuali tra il marchio precedente e quello contestato.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 luglio 2006 —
AITEC e a./Commissione**

(causa T-371/05) ⁽¹⁾

(2006/C 237/25)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della seconda Sezione ha ordinato la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 296 del 26.11.2005
